SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1088 e 888-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DA ROIT)

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione (n. 1088)

d'iniziativa dei senatori ROMEO, BERTONE, BOLDRINI, GIOVANNETTI, FERMARIELLO, MARGOTTO e CORALLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1980

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, contenente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, sindacali, religiosi e razziali (n. 888)

d'iniziativa dei senatori MURMURA e MARCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Malgrado i numerosi provvedimenti che via via sono stati emanati per la concessione di benefici alle diverse categorie di cittadini danneggiati per motivi politici o sindacali, rimane ancora non attuata la raccomandazione rivolta al Governo dal Parlamento in occasione del varo della legge 15 febbraio 1974, n. 36, che voleva l'estensione generalizzata — ovviamente, ove si fossero verificate effettive discriminazioni — del diritto alla ricostruzione della base pensionistica.

Risultano infatti ingiustamente esclusi sia i dipendenti della Pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto tra il 1° gennaio del 1947 e il 7 agosto del 1966 per motivi che, indipendentemente dalle motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa o all'appartenenza ad un sindacato, sia le categorie che appartengono al cosidetto « precariato » della Pubblica amministrazione e che, non avendo ottenuto il rinnovo del contratto dopo il 1° gennaio 1950, hanno perduto automaticamente il diritto di far valere gli stessi requisiti che — viceversa — gli impiegati di ruolo potevano vantare come titolo per il computo e l'integrazione della posizione assicurativo-previdenziale.

La normativa prevista nel disegno di legge n. 1088 assume particolare importanza soprattutto perchè si viene finalmente a sanare una situazione che è stata fonte di immotivate ingiustizie: il numero dei possibili beneficiari sarà infatti piuttosto esiguo rispetto alla massa di coloro che hanno usufruito delle disposizioni vigenti, ma assai rilevante risulta l'obiettivo di tenere fede ad un principo di equità e di colmare una passata carenza.

Le brevi argomentazioni suesposte non richiedono ulteriori puntualizzazioni rispetto a quanto già espressamente previsto nell'articolato che viene proposto.

Ci sembra tuttavia opportuno e significativo ricordare che le misure adesso in esame furono a suo tempo unanimemente condivise da tutti i gruppi parlamentari.

Si confida pertanto in una favorevole valutazione del Senato al quale si sottopone l'approvazione del disegno di legge n. 1088, nel quale la Commissione lavoro ritiene possa considerarsi assorbito il disegno di legge n. 888.

DA ROIT, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge n. 888

(Estensore BRANCA)

11 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario. Infatti, il troppo generico richiamo a leggi emanate negli anni 1944-1948 non consente di individuare senza interpretazioni arbitrarie i beneficiari dei provvedimenti da adottare. Inoltre è contrario ai principi di buona amministrazione (articoli 97 e 3 della Costituzione) ritornare su provvedimenti amministrativi che a suo tempo, se mascheravano subdole macchinazioni politiche, sindacali, religiose e razziali, erano annullabili per eccesso di potere e non sono stati annullati.

---

b) sul disegno di legge n. 1088

(Estensore MAFFIOLETTI)

28 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sui disegni di legge nn. 888 e 1088

1° luglio 1982

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, per quanto di propria competenza rileva che, allo stato, appare per entrambi irrisolto il problema della copertura finanziaria.

Infatti, per quanto riguarda il disegno di legge n. 888 non vi è dubbio che, come riconoscono gli stessi presentatori, dalle norme in esame deriverà un onere a carico delle gestioni previdenziali interessate a fronte del quale non è indicata alcuna valida forma di copertura ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

Per il disegno di legge n. 1088 i presentatori quantificano l'onere in 800 milioni di lire per il 1980, riferendolo peraltro ad un accantonamento di fondo speciale ormai completamente utilizzato.

La Commissione bilancio ritiene pertanto che in via preliminare la Commissione di merito debba porsi in modo esplicito il problema della puntuale quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione dei due disegni di legge.

In ordine alla copertura, una volta operata la quantificazione degli oneri, si fa presente che una possibile soluzione del problema, da verificare peraltro sia con il rappresentante del Ministero del tesoro che con quello del Ministero del lavoro, potrebbe essere individuata nell'utilizzo delle residue disponibilità esistenti sull'accantonamento: « revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola », iscritto nell'elenco allegato al fondo speciale di parte corrente per il 1982.

È chiaro peraltro che per valutare l'idoneità di tale eventuale soluzione è necessario poter disporre di una previa quantificazione degli oneri.

---

b) su emendamenti al disegno di legge n. 1088

4 agosto 1982

La Commissione, esaminato l'emendamento, d'iniziativa parlamentare, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 (« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1982, a carico del capitolo 1051 del Ministero della difesa ») esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 1088

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMEO ED ALTRI

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

1) agli impiegati ed operai non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;

2) ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico.

Art. 2.

La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, dovrà essere presentata dagli aventi diritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 800 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Mini-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico:

1) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;

2) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico.

Art. 2.

La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve essere presentata dagli interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1982, a carico del capitolo 1051 del Ministero della difesa.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

stero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE n. 888

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MURMURA E MARCHETTI

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Sono reintegrati nei loro diritti, esclusivamente ai fini del trattamento di pensione e su domanda degli interessati o degli eredi legittimi, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, delle aziende municipalizzate, degli enti parastatali comunque costituiti e denominati, degli enti ed istituti di diritto pubblico e degli enti morali di interesse nazionale, che siano stati dispensati dal servizio, licenziati o collocati a riposo con provvedimenti richiamati o disposti ai sensi dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, 12 aprile 1944, n. 101, dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, 11 ottobre 1944, n. 257, 9 novembre 1945, n. 702, 9 novembre 1945, n. 716, 22 gennaio 1946, n. 19, e del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

Sono, altresì, reintegrati nei loro diritti, ai soli fini del trattamento di pensione e sempre su domanda degli interessati o dei loro eredi legittimi, i dipendenti pubblici, come indicato al comma precedente, nonchè i dipendenti da imprese ed aziende private, comprese quelle a partecipazione statale, che siano stati licenziati o dispensati dal servizio, anche al di fuori dei decreti di cui al comma precedente, con provvedimento dissimulato a scopo epurativo, ovvero per motivi politici, sindacali, religiosi o razziali.

Il periodo da prendersi in considerazione per l'accertamento dei casi previsti dai commi precedenti è 1° gennaio 1922–31 dicembre 1948.

La ricostruzione del rapporto assicurativo pensionistico avviene mediante l'accreditamento a carico delle gestioni interessate dei contributi corrispondenti al periodo riconosciuto utile da ricostruire. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore, che risultino a lui favorevoli sotto il profilo retributivo, presso il datore di lavoro o ente dal quale è stato licenziato;

b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;

c) progressione giuridica ed economica di carriera nel pubblico impiego.

Qualora il periodo del quale è ammessa la ricostruzione risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.

Non ostacolano l'accoglimento:

a) la mancata domanda di revoca del licenziamento o di riammissione in servizio nei termini perentori stabiliti dai decreti legislativi indicati al primo comma del presente articolo;

b) la domanda di cessazione dal servizio o di collocamento a riposo anticipato, anche se apparentemente volontaria;

c) la eventuale decisione in materia della autorità giudiziaria ordinaria o speciale, del Consiglio di Stato o di qualsiasi altro organo giurisdizionale od amministrativo ».